RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 258/84 *

Sommario

I — AMBITO NORMATIVO ED ECONOMICO E FATTI RELATIVI ALLA LITE 1927

A — Ambito regolamentare della lite 1927

1. Principali disposizioni 1927

2. Disposizioni utili del regolamento del Consiglio dicembre 1979, n. 3017 1927

a) Valutazione del dumping 1927

b) Valutazione del pregiudizio subito dalla Comunità 1928

c) Conclusione della procedura antidumping 1928

B — Quadro economico della lite 1929

1. Situazione del mercato comunitario dei cuscinetti a sfera 1929

2. Il essidetto mercato dei cuscinetti a sfera e la posizione della Nippon Seiko 1930

3. I prezzi dei cuscinetti a sfera 1931

C — Antefatti della lite 1931

D — Nascita ed evoluzione della lite 1932

II — PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE 1933

III — CONCLUSIONI DELLE PARTI 1934

IV — MEZZI E ARGOMENTI DELLE PARTI 1934

Sulla ricevibilità 1934

Sul merito 1935

Sul primo mezzo relativo all'illegittimità del calcolo del margine di dumping (inosservanza dell'art. 2, nn. 9, 10 e 13, del regolamento del Consiglio n. 3017/79) 1935

1. Il prezzo all'esportazione dei microcuscinetti è stato stabilito « transazione per transazione » mentre per il valore normale dei prodotti si è ricorsi ad una media ponderata dei prezzi praticati nel mercato interno per ogni tipo di prodotto 1935

2. Gli adeguamenti dei prezzi all'esportazione, disciplinati all'art. 2, n. 8, del regolamento n. 3017/79, sono stati effettuati in modo erroneo ed ingiustificato 1941

* Lingua processuale: l'inglese.

Sul secondo mezzo relativo all'inosservanza delle forme « ad substantiam » 1943

1. Difetto di motivazione 1943

2. Inosservanza dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché delle regole di buona amministrazione 1945

Sul terzo mezzo relativo all'illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione le proposte d'impegni o per lo meno gli aumenti di prezzo effettuati durante e dopo il periodo di inchiesta 1946

Sul quarto mezzo relativo all'inosservanza del principio di proporzionalità od al difetto di motivazione nella decisione sull'aliquota del dazio antidumping 1951

V — RISPOSTE AI QUESITI DELLA CORTE 1951

A — Quesiti posti al Consiglio ed alla Commissione 1951

B — Quesiti posti alla ricorrente 1955

I — Ambito normativo ed economico e fatti relativi alla lite

A — *Ambito regolamentare della lite*

1. *Principali disposizioni*

La normativa comunitaria antidumping si basa sull'art. VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (in prosieguo: « GATT »).

Il primo accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT (codice antidumping del 1968) veniva trasfuso nel diritto comunitario con il regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, sulla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 93, pag. 1), modificato dal regolamento del Consiglio 1° agosto 1979, n. 1681 (GU L 196, pag. 1).

Nel 1979 la Comunità partecipava ai negoziati commerciali multilaterali di Tokyo conclusisi con un nuovo accordo sull'applicazione dell'art. VI del GATT (codice antidumping del 1979). Questo nuovo accordo veniva trasfuso nel diritto comunitario con il regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1). Detto regolamento è stato modificato dal regolamento del Consiglio 14 giugno 1982, n. 1580 (GU L 178, pag. 9).

2. *Disposizioni utili del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017*

Ai sensi dell'art. 2, lett. A del regolamento n. 3017/79:

« 1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui introduzione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile ».

a) *Valutazione del dumping*

Le nozioni di « valore normale », cioè il prezzo praticato nel mercato interno del

paese esportatore, di « prezzo all'esportazione » e di « prodotti simili » sono definite rispettivamente ai punti B, C ed E dell'art. 2 del regolamento n. 3017/79.

Ai sensi dell'art. 2, lett. F, n. 13, del regolamento n. 3017/79:

« a) Per " margine di dumping " si deve intendere l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.

b) Quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati.

c) Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata ».

L'art. 2, lett. D, n. 9, precisa che:

« Per poter stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione ed il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, le quantità e le condizioni di vendita. Normalmente, essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell'uscita dalla fabbrica, e a date il più possibile ravvicinate ».

Quando il prezzo all'esportazione ed il valore normale non siano comparabili secondo i criteri indicati al n. 9, li si confronta in conformità del n. 10 dell'art. 2, lett. F.

b) *Valutazione del pregiudizio subito dalla Comunità*

L'art. 4, n. 1, dispone:

« Il pregiudizio eventuale verrà determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria (...) ».

L'art. 4, n. 5, precisa che:

« Per industria comunitaria si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti (...) ».

c) *Conclusione della procedura antidumping*

i) Proposta di impegni

Ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento n. 3017/79:

« 1. Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, la procedura antidumping/antisovvenzione può essere interrotta senza l'imposizione di dazi provvisori e definitivi. Tale conclusione viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e viene debitamente notificata nonché pubblicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Essa non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

(...)

4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta, in caso di dumping, dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure, in caso di sovvenzione, da parte del

paese di origine o di esportazione. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato ».

A norma dell'art. 7, n. 9, dello stesso regolamento:

« Una procedura è conclusa sia per chiusura sia per inizio di un'azione definitiva. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura ».

ii) Istituzione di dazi provvisori e definitivi

A norma dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3017/79:

« Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, impone provvisoriamente un dazio antidumping o un dazio di compensazione (...) ».

Al n. 5, la stessa disposizione precisa che i dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi. Possono però essere prorogati di altri due mesi, in presenza di determinati presupposti.

In conformità del n. 6 della stessa disposizione, qualsiasi proposta di misure definitive o di proroga di misure provvisorie deve essere presentata dalla Commissione al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine di validità dei dazi provvisori.

Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 3017/79:

« Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio impone un dazio antidumping o di compensazione definitivo (...) ».

L'art. 13, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 3017/79 precisa che l'importo dei dazi antidumping non può superare il margine di dumping o l'importo della sovvenzione, provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.

B — *Quadro economico della lite*

Nell'introduzione al presente ricorso, la ricorrente illustra la situazione del mercato comunitario dei cuscinetti a sfera, la quota che vi detiene il cosiddetto mercato dei microcuscinetti ed i prezzi praticati in questo settore.

1. *Situazione del mercato comunitario dei cuscinetti a sfera*

Secondo la *ricorrente*, da diversi anni il mercato comunitario dei cuscinetti a sfera è dominato dalla Aktiebolaget SKF, società con sede in Svezia, e dalle sue filiali. Le vendite mondiali della SKF rappresentavano, nel 1983, più del doppio delle vendite della ricorrente, che è invece la maggiore produttrice giapponese di cuscinetti a sfera.

Il gruppo SKF detiene nel mercato comunitario dei cuscinetti a sfera una quota che si

aggira tra il 30 ed il 40%. Nonostante siano valutate in totale a meno del 6%, le importazioni giapponesi di cuscinetti a sfera verso la Comunità rappresentano la principale concorrenza effettiva dello SKF e dei produttori europei.

Il *Consiglio* dichara che le indagini condotte dalla Commissione presso gli importatori, gli esportatori e l'industria interessata, hanno consentito di valutare con una certa precisione la reale situazione del mercato dei microcuscinetti a sfera. Se la Corte lo desidera il Consiglio è disposto a comunicare queste cifre, che differiscono da quelle presentate dalla ricorrente, adottando le cautele richieste dal loro carattere riservato.

2. *Il cosiddetto mercato dei microcuscinetti e la posizione della Nippon Seiko*

Secondo la *ricorrente*, la distinzione tra i microcuscinetti presi in considerazione dal regolamento in causa e gli altri cuscinetti a sfera è arbitraria e priva di fondamento, perché i microcuscinetti non sono una distinta categoria di merci.

La ricorrente sottolinea, al riguardo, che la divisione effettuata tra i microcuscinetti il cui diametro è inferiore o superiore ai 30 mm. non corrisponde ad alcuna realtà commerciale. A sostegno di ciò, la ricorrente si richiama al punto 17 del regolamento della Commissione 21 dicembre 1984, n. 3669, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 340, pag. 37), e dal quale si evince che fino al 1983 le statistiche a disposizione della Comunità non distinguevano tra i cuscinetti a seconda del loro diametro esterno, inferiore o superiore ai 30 mm. Secondo la ricorrente, le statistiche, da allora rimaste immutate, prendono in esame i cuscinetti a sfera nel loro insieme.

La società Minebea è il principale produttore ed esportatore di microcuscinetti. I microcuscinetti, le cui esportazioni da qualche anno sono stazionarie, rappresentano circa il 13% del totale delle vendite della ricorrente nella Comunità.

La ricorrente effettua queste vendite tramite le sue filiali europee, ossia la NSK - Regno Unito, responsabile della distribuzione nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, la NSK - Francia, responsabile per il mercato francese e quello greco, la NSK - Germania e la NSK - Paesi Bassi, responsabile della distribuzione anche in Belgio, Lussemburgo e Danimarca.

Il *Consiglio* afferma che la descrizione fatta dalla ricorrente poteva essere esatta per il passato, ma che da qualche anno il mercato dei cuscinetti a sfera è mutato a causa dello sviluppo di un nuovo mercato specializzato in cuscinetti a sfera di piccola dimensione. Questi cuscinetti vengono utilizzati da industrie altamente specializzate come quelle produttrici di materiale informatico destinato al consumo e di tecnologia avanzata di altro tipo. I cuscinetti a sfera tradizionali, di dimensioni più grandi, vengono utilizzati soprattutto nei settori dell'ingegneria, dell'automobile e della siderurgia.

Nell'allegato I della controreplica, il Consiglio riporta una dichiarazione del presidente della società ricorrente riguardo alla relazione annuale del 1984, da cui risulta che il mercato specializzato in microcuscinetti è sorto grazie allo sviluppo dei settori come l'elettronica, l'informatica e la telematica ad uso degli uffici (o burotica) e la robotica, e

che le vendite dei microcuscinetti nel 1984 hanno registrato un balzo in avanti del 50%. Il presidente sottolinea che la ricorrente detiene circa il 75% del mercato giapponese dei microcuscinetti per videoregistratori.

Data questa evoluzione, la Comunità ha adottato per i cuscinetti a sfera il cui diametro esterno massimo non superi i 30 mm. (in prosieguo: « microcuscinetti ») un nuovo codice Nimexe (Nimexe 84.62.01) entro la voce 84.62 della tariffa doganale comune.

3. I prezzi dei cuscinetti a sfera

La ricorrente ritiene, a tale riguardo, che la situazione descritta nella decisione della Commissione 29 novembre 1974, n. 634 (GU L 343, pag. 19), adottata in relazione all'Accordo franco-nipponico in materia di cuscinetti a sfera, da allora in buona parte è rimasta immutata.

C — *Antefatti della lite*

Su denunzia della Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, che riunisce le società europee produttrici di cuscinetti a sfera (in prosieguo: « FEBMA ») ed in seguito ad una procedura antidumping promossa dalla Commissione, il Consiglio adottava il regolamento 26 luglio 1977, n. 1778 (GU L 196, pag. 1). Detto regolamento istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera, sospendendone la riscossione ove i quattro produttori giapponesi di cuscinetti, tra cui la ricorrente, rispettassero gli impegni assunti nei confronti della Commissione. Con l'impegno allora concordato, che si basava su di un progetto della Commissione, la ricorrente si obbligava, da una parte, ad aumentare i prezzi, dall'altra, a comunicare la media ponderata dei cento tipi più importanti di cuscinetti a sfera venduti in ogni Stato della Comunità (la media ponderata dei prezzi era calcolata dividendo il totale delle vendite per il totale delle unità di prodotto vendute) (ricorso, allegato 4).

Tale impegno restava in vigore, dopo l'annullamento di detto regolamento da parte della Corte.

Nel maggio 1979 la FEBMA presentava alla Commissione una nuova denunzia; l'inchiesta allora condotta dalla Commissione (GU C 235, 18.9.1979, pag. 2) si concludeva nel 1981 nuovamente con un impegno, secondo la decisione della Commissione 4 giugno 1981, n. 406 (GU L 152, pag. 44).

Da tale decisione risulta che:

« I prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base della media ponderata dei prezzi ai quali le merci importate sono state rivendute per la prima volta ad un acquirente indipendente (...). I confronti sono stati effettuati sulla base dei prezzi medi ponderati, franco fabbrica ».

Poiché le clausole di questo impegno sono strettamente riservate, la ricorrente dichiara di essere disposta a presentarne copia, ove la Corte lo ritenga utile. Nell'ambito di questo impegno, la ricorrente era tenuta a fornire alla Commissione le informazioni richieste, sulla base dei prezzi medi ponderati, a meno che la Commissione richiedesse espressamente di fornire tali informazioni transazione per transazione.

In occasione della prima richiesta in tal senso nella primavera 1983, la Commissione non alludeva in alcun modo al fatto che il metodo previsto nell'impegno del 1981 non fosse più adeguato.

D — *Nascita ed evoluzione della lite*

Nel marzo 1983 la Commissione riceveva una nuova denunzia della FEBMA che, pur riferendosi essenzialmente alle attività della società Minebea, riguardava in parte i microcuscinetti oggetto dell'impegno del 1981.

Tenuto conto di questa denunzia, dell'evoluzione del mercato di tali prodotti e delle informazioni da essa stessa raccolte in occasione del controllo sugli impegni assunti, soprattutto dalla società Nippon Seiko, al termine di una precedente procedura antidumping (decisione della Commissione n. 81/406, già citata), la Commissione annunciava l'apertura di una procedura antidumping in relazione alle importazioni di microcuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore (GU C 188, 14.7.1983, pag. 8).

Nel caso dell'inchiesta allora condotta, tra il luglio 1983 e il marzo 1984, la Commissione chiedeva delle informazioni transazione per transazione, inviava alla ricorrente ed alle sue filiali dei questionari e verificava le risposte ricevute sia dal Giappone che dalla Comunità.

Con regolamento 19 marzo 1984, n. 744 (GU L 79, pag. 8) la Commissione:

1) annullava la citata decisione n. 81/406, con cui accettava gli impegni assunti in particolare dalla Nippon Seiko KK, in relazione ai summenzionati microcuscinetti a sfera;

2) istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera esportati dalla ricorrente, all'aliquota del 18,30%.

Con telex 22 marzo 1984, la Commissione comunicava alla ricorrente la revoca, con effetto immediato, dell'accettazione dell'impegno del 1981, in relazione ai microcuscinetti a sfera (ricorso, allegato 7).

A norma dell'art. 4, il citato regolamento n. 744/84, aveva un periodo di vigenza di 4 mesi, fino all'adozione, prima della scadenza di tale termine, di provvedimenti definitivi da parte del Consiglio. In conformità con l'art. 3 del medesimo regolamento, secondo il quale le parti interessate potevano far conoscere il loro punto di vista entro un mese, la società Nippon Seiko chiedeva di incontrare i responsabili della Commissione. Nel corso della riunione svoltasi il 3 aprile 1984, gli agenti della Commissione avrebbero dichiarato per la prima volta che i calcoli sulla base dei quali era stato istituito il dazio provvisorio erano stati effettuati con un metodo sostanzialmente diverso da quelli usati in precedenza. Nel corso della riunione venivano illustrati i dettagli del nuovo metodo. Gli agenti della Commissione non avrebbero invece chiarito all'interessato che cosa ne sarebbe stato degli impegni precedenti relativi ai cuscinetti diversi dai microcuscinetti a sfera. Al momento della presentazione del ricorso in esame, la revisione di questi impegni era ancora in corso.

Durante la stessa riunione, veniva segnalato alla società Nippon Seiko che una eventuale domanda di restituzione del dazio istituito non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolta sia perché tale società non era in grado di provare che il dumping era stato eliminato o che i cuscinetti in questione

erano stati sdoganati nei tre mesi precedenti la domanda, sia perché non era ammessa la restituzione ove, come nel caso di specie, il dazio antidumping fosse stato istituito sulla base dei prezzi medi ponderati.

Con lettera inviata alla Commissione il 30 aprile 1984, la ricorrente proponeva di modificare gli impegni concordati nel 1981. Questa lettera, strettamente riservata, è stata comunicata al Consiglio. La società Nippon Seiko dichiara di esser pronta a darne copia alla Corte, ove questa lo ritenga utile.

Dopo altri due incontri con gli agenti della Commissione, il 14 maggio e l'8 giugno 1984, la società Nippon Seiko riproponeva le sue osservazioni sulla procedura seguita, facendo presente che se essa stessa avesse cambiato metodo, avrebbe violato l'impegno del 1981. Secondo la società Nippon Seiko, il nuovo metodo è erroneo, iniquo ed inadeguato in quanto non consente un valido confronto su basi comparabili, come disposto dall'art. 2, n. 9, del regolamento n. 3017/79; anche ammettendo la sua correttezza, esso, tuttavia, è stato applicato in contrasto col principio del legittimo affidamento.

Con telex del 15 giugno 1984, la Commissione informava la ricorrente di aver deciso di proporre al Consiglio l'istituzione di un dazio antidumping definitivo, a norma dell'art. 11, n. 6, del regolamento n. 3017/79.

Il 19 luglio 1984, il Consiglio, con il regolamento n. 2089, istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1). L'aliquota del dazio imposto alla società Nippon Seiko è del 14,71%.

II — Procedimento dinanzi alla Corte

Il presente ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 2 novembre 1984.

Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1984, la ricorrente presentava domanda di provvedimenti urgenti chiedendo la sospensione dell'applicazione degli artt. 1 e 2 del citato regolamento del Consiglio n. 2089/84, fino alla sentenza definitiva nella presente causa Nippon Seiko KK/Consiglio.

Su sua istanza 12 dicembre 1984, la Commissione era ammessa dalla Corte ad intervenire a sostegno del Consiglio nel procedimento d'urgenza, con l'ordinanza 13 dicembre 1984.

Il presidente della Corte respingeva con ordinanza 17 dicembre 1984 (causa 258/84 R, Racc. p. 4357) l'istanza di provvedimenti urgenti.

Con istanza registrata in cancelleria il 17 dicembre 1984, la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Corte di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Tale istanza veniva accolta dalla Corte con l'ordinanza 30 gennaio 1985.

Con istanza depositata in cancelleria il 27 dicembre 1984, la FEBMA chiedeva alla Corte di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 20 marzo 1985, la Corte accoglieva tale istanza.

Su relazione del giudice relatore, udito l'avvocato generale, la Corte decideva di aprire la fase orale del procedimento senza istruttoria preliminare. Essa decideva, tuttavia, di

invitare il Consiglio, la Commissione e la ricorrente a rispondere ad alcuni quesiti prima del 31 maggio 1986; si è dato seguito a tale invito entro il termine indicato.

Con decisione 7 maggio 1986, la Corte decideva di rimettere la causa alla quinta sezione, a norma dell'art. 95, n. 1 e n. 2 del regolamento di procedura.

III — Conclusioni delle parti e procedura

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) annullare il regolamento del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089;

2) in via subordinata, annullare detto regolamento solo per la parte riguardante la ricorrente;

3) inoltre, ed in via subordinata, annullare detto regolamento in relazione all'imposizione di un dazio antidumping definitivo del 14,71% sui microcuscinetti originari del Giappone (o di Singapore), prodotti ed esportati dalla ricorrente;

4) inoltre, ed ancora in via subordinata, annullare detto regolamento nella parte in cui dispone che gli importi riscossi a titolo di dazio provvisorio su detti microcuscinetti prodotti dalla ricorrente ed esportati nella Comunità siano percepiti a titolo definitivo, senza tener conto che tali importi non possono essere superiori al dazio antidumping definitivo del 14,71% imposto sui microcuscinetti;

5) condannare in ogni caso il Consiglio al pagamento delle spese;

6) disporre ogni altro risarcimento legittimo ed equo.

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare ricevibile il ricorso solo in relazione al fatto che il regolamento impugnato istituisce dazi antidumping sulle merci originarie del Giappone prodotte ed esportate dalla ricorrente;

2) per il resto respingere il ricorso;

3) condannare la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal convenuto.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione.

La *FEBMA* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare alle spese la ricorrente, incluse quelle sostenute dalla Febma.

IV — Mezzi ed argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Il *Consiglio* dichiara di nutrire seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, in quanto mira a far annullare tutto il citato regolamento del Consiglio n. 2089/84. Esso, infatti, si applica, oltre che alla Nippon Seiko, ad altri quattro produttori-esportatori giapponesi specificamente indicati nonché ad esportatori di cuscinetti a sfera originari di Singapore.

Il Consiglio richiama i punti da 7 a 16 della motivazione della sentenza 21 febbraio 1984 (Allied Corporation e altri/Commissione, 239 e 275/82, Racc. pag. 1005), da cui ri-

sulta che, nonostante il carattere normativo dei provvedimenti in causa, essi possono rivolgersi direttamente ed individualmente ai produttori ed esportatori cui siano imputate le pratiche di dumping.

In considerazione di tale giurisprudenza, il Consiglio ritiene che il ricorso sia ricevibile solo per la parte relativa al dazio antidumping imposto alla società ricorrente.

La *ricorrente*, riferendosi alla giurisprudenza citata dal Consiglio, adduce che il regolamento contestato la riguarda direttamente ed individualmente in quanto essa viene specificamente indicata al punto 20 del preambolo ed all'art. 1, n. 2. La ricorrente dichiara di rinviare, per quanto necessario, alla sentenza 4 ottobre 1983 (Fediol/Commissione, 191/82, Racc. pag. 2913).

La *Commissione* non ha formulato osservazioni al riguardo.

La *FEBMA* condivide, con analoghe considerazioni, i dubbi espressi dal Consiglio.

Sul merito

A sostegno del suo ricorso, la società Nippon Seiko fa valere quattro mezzi:

— l'illegittimità del calcolo del margine di dumping (violazione dell'art. 2 nn. 9, 10 e 13, del regolamento del Consiglio n. 3017/79);

— la violazione delle forme « ad substantiam »;

— l'illegittimità del rifiuto di considerare gli impegni proposti o per lo meno gli aumenti di prezzo effettuati durante e dopo il periodo d'inchiesta;

— la violazione del principio di proporzionalità tra l'aliquota fissata del dazio antidumping ed il pregiudizio subito, oppure il difetto di motivazione su tale punto.

Nella replica la ricorrente dichiara di non poter rispondere all'argomentazione del Consiglio, in quanto troppo generica, ambigua ed imprecisa ed in quanto il Consiglio ha rifiutato di rispondere alle questioni poste nella lettera dell'11 febbraio 1985.

Il Consiglio dichiara nella controreplica di avere rifiutato di commentare atti procedurali in sedi diverse dallo scambio formale delle memorie previsto dal regolamento di procedura, impegnandosi, invece, a rispondere in sede di controreplica alle questioni sollevate nella replica.

Sul primo mezzo relativo all'illegittimità del calcolo del margine di dumping (inosservanza dell'art. 2, nn. 9, 10 e 13, del regolamento del Consiglio n. 3017/79)

La ricorrente formula, al riguardo, due addebiti con cui si vuole dimostrare che, in contrasto soprattutto con l'art. 2, nn. 9, 10 e 13, del regolamento n. 3017/79 e con l'art. 2, n. 6, del codice GATT antidumping, il confronto tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione non è stato effettuato su base comparabile, avuto riguardo alle diversità dei metodi di calcolo usati per i due termini di confronto.

1. *Il prezzo all'esportazione dei microcuscinetti è stato stabilito « transazione per transazione », mentre per il valore normale dei prodotti si è ricorsi ad una media ponderata dei prezzi praticati sul mercato interno per ogni tipo di prodotto*

La *ricorrente* adduce, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 2, lett. D, n. 9, del regolamento n. 3017/79, il confronto tra il valore normale del prodotto sul mercato d'origine ed il prezzo all'esportazione su cui si fonda il calcolo del margine di dumping deve essere fatto « su base comparabile ».

Ebbene, la ricorrente ritiene che, come risulta espressamente dai punti 11 e 16 del regolamento in causa, il valore normale è stato calcolato secondo la media ponderata dei prezzi del totale delle vendite effettuate in Giappone ed i prezzi all'esportazine sono stati confrontati transazione per transazione, comparandoli cioè ad uno ad uno con tale prezzo medio ponderato. Se è vero che, come dichiara il Consiglio, il calcolo del prezzo all'esportazione e quello del valore normale sono operazioni diverse, è anche vero che esse non sono completamente indipendenti, dato che debbono dar luogo ad un equo confronto. Ne consegue che le due cifre da comparare, ai sensi dell'art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento n. 3017/79, debbono essere calcolate in modo da poter essere validamente comparate. In secondo luogo, la ricorrente adduce che, per calcolare il margine di dumping, si è tenuto conto solo dei prezzi all'esportazione inferiori alla media ponderata del mercato giapponese. Secondo la ricorrente, tale metodo così applicato porta sia ad ignorare un notevole volume di vendite all'esportazione effettuate senza dumping, ossia a prezzi superiori alla media ponderata, sia ad accertare un dumping anche quando i prezzi all'esportazione sono mediamente identici ai prezzi del mercato interno.

Riguardo all'argomento del Consiglio, secondo il quale la normativa comunitaria « non consente di giustificare vendite di prodotti a prezzo di dumping in considerazione di altre vendite all'esportazione effettuate ai prezzi normali o superiori », la ricorrente replica di non aver mai cercato di far accogliere una simile tesi. Essa contesta semplicemente il fatto che il valore normale, calcolato secondo la media ponderata di tutte le transazioni commerciali realizzate nel mercato interno e ridotto ad un'unica cifra, sia comparato con vari prezzi minimi all'esportazione, calcolati per di più con un metodo non esattamente corrispondente al calcolo « transazione per transazione » disposto dai testi normativi, ma basato su di una scelta delle transazioni commerciali.

Secondo la ricorrente questo metodo è sia erroneo sia illegittimo, perché l'art. 2, n. 13, del regolamento n. 3017/79, dispone, in relazione al calcolo del margine di dumping, la scelta tra i diversi metodi possibili (o media ponderata o transazione per transazione) ma non la loro mescolanza.

La ricorrente ammette che, data la rilevanza quantitativa delle transazioni giapponesi nel mercato interno ed all'esportazione, la diversa situazione del mercato giapponense e di quello comunitario nonché i problemi posti dalla ricerca di singole transazioni equamente comparabili, la Commissione non potesse basare il confronto sulla formula « transazione per transazione » contemplata dall'art. 2, n. 13, lett. b), del regolamento n. 3017/79. Essa ammette altresì che la Commissione non potesse ragionevolmente intervenire riferendosi ai prezzi « più frequentemente applicati » od ai « prezzi rappresentativi », come la stessa norma suggerisce.

L'unico metodo prospettabile, anch'esso contemplato dalla citata norma del regolamento n. 3017/79, è, perciò, ad avviso della ricorrente, quello che fa riferimento ai prezzi medi ponderati, metodo già usato fino ad ora dalla Commissione nel settore dei microcuscinetti a sfera, sia nel mercato interno che nel mercato delle esportazioni. A tal riguardo la ricorrente richiama sia la memoria difensiva presentata dalla Commissione in occasione della causa Nippon Seiko/Consiglio e Commissione (sentenza 29 marzo 1979, 119/77, Racc. pag. 1303), sia ad una dichiarazione del capo della competente divisione della commissione, in occasione di un'audizione della Commissione del Parlamento europeo per i rapporti economici con l'estero, svoltasi a Bruxelles il 23 ed il 24 giugno 1980 (ricorso, allegato 9).

La ricorrente ritiene di pagare, a causa del metodo denunziato, un dazio antidumping superiore del 4,49% all'importo che avrebbe dovuto versare sulla base del metodo dei prezzi medi ponderati usato in passato.

La ricorrente sottolinea che, considerata l'entità numerica del margine di dumping ottenuto con il metodo della Commissione e con il metodo da essa stessa suggerito, ciò che si imputa alla Commissione non è di aver ridotto il margine di dumping, ma di aver comparato in modo erroneo ed ingiusto i due elementi presi in considerazione.

Il *Consiglio* ritiene legittimo e ragionevole il metodo di calcolo adottato. Riguardo alla legittimità, esso adduce innanzitutto che il regolamento n. 3017/79 non contempla un obbligo nel senso indicato dalla ricorrente; l'art. 2, anzi, enuncia almeno dieci metodi di calcolo del valore normale e quattro per il calcolo del margine di dumping. Se la tesi della ricorrente fosse esatta, tale molteplicità di metodi non avrebbe alcuna ragion d'essere. Secondo il Consiglio la determinazione del valore normale, dei prezzi all'esportazione e dei margini di dumping sono operazioni del tutto diverse tra loro. Poiché si basano su dati e circostanze loro propri, esse implicano metodi di calcolo diversi.

L'unica citazione testuale richiamata dalla ricorrente, ossia l'art. 2, n. 9, del regolamento n. 3017/79, non è pertinente. Tale norma mira a rapportare valore normale e prezzi all'esportazione ad una base che, poi, consente di calcolare il margine di dumping con una semplice sottrazione del prezzo all'esportazione e del valore normale. Il fatto che l'art. 2, n. 10, enumeri i criteri per procedere agli adeguamenti necessari a sottrarre da una base comparabile, prova a sufficienza che i diversi elementi possono essere valutati in funzione di criteri diversi.

Il Consiglio ritiene che il « valido confronto » di cui all'art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento n. 3017/79, non riguarda il calcolo del valore normale e del prezzo all'esportazione, ma le caratteristiche fisiche, le quantità e le condizioni di vendita delle merci in questione. I prezzi all'esportazione ed il valore normale devono essere ricondotti ad una base comparabile non mediante il metodo usato per calcolarli, ma grazie agli adeguamenti previsti dal regolamento n. 3017/79.

Riguardo alla ragionevolezza del metodo adottato, il Consiglio sottolinea essenzialmente che a norma del citato regolamento n. 3017/79, i calcoli nel loro insieme possono portare solo all'accertamento dell'esistenza o dell'assenza di un dumping; detto regolamento, infatti, non consente di compensare le esportazioni a prezzi elevati con quelle a prezzo di dumping.

In contrasto con quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione ha tenuto conto dell'assenza di dumping che risultava dall'esame delle transazioni effettuate durante l'inchiesta. La Commissione ha incluso queste transazioni nel calcolo globale del dumping ad un'aliquota zero. Secondo il Consiglio il metodo adottato dalla Commissione ha accertato una media ponderata del margine di dumping del 14,71%, mentra col metodo suggerito dalla ricorrente tale media sarebbe del 19,42%.

È opinione del Consiglio che il mutamento di metodo, in quanto imposto dalla situazione, non può essere considerato irragionevole. Al riguardo, il Consiglio adduce che il calcolo del prezzo all'esportazione secondo la media ponderata, metodo adottato in passato, lasciava un certo margine di dumping negativo nelle singole transazioni.

Il nuovo metodo « transazione per transazione » è stato adottato definitivamente quando, grazie al suo impiego, si accertò che in passato il margine di dumping negativo era stato sottovalutato in modo rilevante.

L'argomento con cui la ricorrente afferma che le transazioni rivolte all'esportazione non dovevano essere comparate con il valore normale ponderato sul mercato interno, in quanto esse si situano al limite inferiore, conduce in realtà, secondo il Consiglio, ad invocare il diritto di compensare pratiche di dumping con l'applicazione di prezzi più elevati.

Il Consiglio ritiene di non poter accettare una tesi così irragionevole ed in contrasto con il regolamento n. 3017/79.

Il Consiglio precisa che gli altri metodi di calcolo del margine di dumping contemplati dal regolamento n. 3017/79, e cioè in particolare quello basato sul confronto tra i prezzi all'esportazione più frequentemente applicati oppure quelli più rappresentativi con il valore normale di riferimento, non sono stati adottati in considerazione dei risultati dell'inchiesta, da cui risulta che i prezzi all'esportazione applicati più frequentemente erano quelli più bassi. Il metodo dei prezzi più frequentemente applicati avrebbe condotto, perciò, ad accertare margini di dumping più elevati, perché non si sarebbero considerate molte vendite all'esportazione realizzatesi a prezzi di dumping, ma a prezzi superiori a tale media.

Riguardo all'argomento con cui la ricorrente sostiene che occorreva stabilire un prezzo unico all'esportazione secondo il metodo della media ponderata, poiché il calcolo del valore normale aveva condotto ad una cifra unica, il Consiglio dichiara innanzitutto che tale metodo, senza dubbio più favorevole agli esportatori, è stato scartato perché in realtà consente di compensare le vendite a prezzo di dumping con le vendite superiori al valore normale e che una simile compensazione globale, non prevista dal regolamento n. 3017/79, non basta a far scomparire il pregiudizio, a volte irreparabile, subito da un'impresa comunitaria.

Il Consiglio, a tale proposito, formula l'ipotesi che un esportatore giapponese abbia de-

ciso di espellere dal mercato, grazie ai prezzi di dumping, un produttore comunitario. La compensazione effettuata grazie ad altre transazioni che non riguardano tale produttore non eliminerebbe affatto il pregiudizio subito. Secondo il Consiglio, la tesi della ricorrente porta, in realtà, ad ignorare le disposizioni dell'art. 4, n. 5 e dell'art. 13, n. 6, del regolamento n. 3017/79, le quali, in una situazione del genere ed al fine di evitare l'imposizione di dazi ad aliquote elevate sulle esportazioni con minore margine di dumping destinate ad altri Stati membri, consentono di dividere la Comunità in due o più mercati.

Secondo il Consiglio si possono prospettare altri due metodi, il primo basato sul calcolo di una media ponderata di tutti i prezzi delle merci destinate alla Comunità ed inferiori al valore normale, senza tener conto dei prezzi uguali o superiori al valore normale. Questa soluzione del tutto vantaggiosa per l'industria comunitaria, è stata, tuttavia, scartata a favore di un metodo intermedio giudicato più ragionevole e basato sulla media ponderata di tutti i prezzi all'esportazione, compresi quelli uguali o superiori al valore normale, questi ultimi calcolati come se fossero stati effettuati a prezzi equivalenti al valore normale. Tale metodo è stato giudicato più equo in quanto tiene conto di un margine di dumping reale e più favorevole agli esportatori. Infatti più è elevato il volume delle vendite a prezzo pari o superiore al valore normale, più è basso il margine di dumping.

Adduce, infine, il Consiglio che se i calcoli fossero stati effettuati con il metodo auspicato dalla ricorrente, la media ponderata del margine di dumping sarebbe passata dal 14,71% al 14,15%, con una diminuzione dello 0,56% e non del 4,49%, come afferma invece la ricorrente.

Il Consiglio aggiunge infine che i margini di dumping accertati variano a seconda dei campioni rappresentativi di microcuscinetti (dallo 0% al 59%), tenuto conto del grave pregiudizio causato all'industria comunitaria, la possibilità contemplata all'art. 2, n. 13, lett. c), del regolamento n. 3017/79, di stabilire in tal caso delle medie ponderate avrebbe potuto essere ignorata per imporre un adeguato dazio antidumping globale, in ogni caso superiore all'aliquota fissata del 14,71%. Il Consiglio ritiene che in simili condizioni la ricorrente non può attribuire carattere di illegittimità o di irragionevolezza al metodo adottato.

La *Commissione* dichiara che secondo l'art. 2, n. 13, del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), norma che riproduce l'art. 2, lett. F, del citato regolamento n. 3017/79, la formula « transazione per transazione » è uno dei metodi utilizzabili quando i prezzi all'esportazione variano in modo rilevante da una transazione all'altra; la stessa norma indica quattro metodi per stabilire, in casi del genere, il margine di dumping.

Secondo la Commissione, nel caso specifico occorreva scegliere uno dei due metodi seguenti:

— il metodo della media ponderata, con il quale prima si calcola la media di tutti i prezzi all'esportazione e poi la si pon-

dera in funzione delle quantità di merci vendute a ciascun prezzo;

— il metodo « transazione per transazione » adottato dalla Commissione.

Applicando tale metodo, si è tenuto conto di tutte le transazioni inferiori al valore normale ma, diversamente dal primo metodo, le vendite al di sotto del valore normale non vengono compensate con le vendite di ugual volume di merci effettuate al proporzionale prezzo di dumping; esse sono considerate come se fossero avvenute al « valore normale » entrando su tale base nella valutazione del margine globale del dumping medio.

Secondo la Commissione, la scelta del secondo metodo è obbligata proprio quando i prezzi all'esportazione variano sensibilmente sia al di sopra che al di sotto del valore normale, perché, in tal caso, il sistema della media ponderata annullerebbe il dumping. Riguardo all'argomento secondo il quale la mancanza di dumping giustificherebbe la mancanza di dazi antidumping, la Commissione sostiene che se esiste un dumping, esso deve essere corretto da un dazio antidumping e non da alcune vendite effettuate senza dumping.

Adduce, inoltre, la Commissione che non è pertinente l'argomento in base al quale tale metodo sarebbe illogico, in quanto considera effettuate al valore normale vendite effettuate invece a prezzi superiori. Il fatto che qualche prezzo sia superiore al valore normale è irrilevante in quanto non ne risulta necessariamente alterata l'incidenza economica delle vendite a prezzo di dumping; se, al contrario, le vendite a prezzi elevati sono numerose, se ne deve tener conto per valutare il reale pregiudizio eventualmente subito dall'industria comunitaria.

La Commissione sottolinea che il citato regolamento n. 2176/84, che mira a correggere una particolare forma di concorrenza sleale, precisa all'art. 4, n. 1, che il pregiudizio causato dal « volume e i prezzi d'importazione non oggetto di dumping o di sovvenzioni » non debbono essere considerati. L'art. 13, n. 4, lett. b), i) di detto regolamento, secondo il quale occorre tener conto dei dumping sporadici, cioè delle importazioni massicce di un prodotto a prezzo di dumping in un periodo relativamente breve, conferma il fatto che la tesi della ricorrente è errata.

Per chiarire la sua opinione, la Commissione allega alla sua memoria d'intervento il calcolo che risulta dall'utilizzazione dei due metodi di calcolo nel caso in esame. Essa sottolinea che in tre cause fra quelle attualmente pendenti davanti alla Corte, i due metodi danno risultati che variano di almeno l'1%, mentre nelle altre due la differenza è inferiore al 2%.

La *FEBMA* adduce che la determinazione dei margini antidumping implica la valutazione di una complessa situazione economica.

Richiamandosi in particolare alla sentenza 7 febbraio 1973 (Schröder, 40/72, Racc. pag. 125), la FEBMA ritiene che quando, per giungere ad uno specifico risultato, un regolamento sceglie tra due metodi diversi, le autorità comunitarie, nell'ambito del loro potere discrezionale, hanno il diritto di adottare il metodo più idoneo in relazione alle circostanze. Tale valutazione può quindi condurre alla scelta, denunciata dalla ricorrente, di metodi eterogenei.

Anche le deduzioni della ricorrente devono essere valutate tenendo presente la costante giurisprudenza, recentemente confermata dalla sentenza 4 ottobre 1983 (Fediol, 191/82, Racc. pag. 2913), secondo la quale la Corte si limita ad esaminare se la decisione impugnata non è viziata da errore manifesto o da sviamento di potere o se l'autorità in questione non ha ecceduto manifestamente i limiti del suo potere discrezionale.

Ebbene, adottando il metodo « transazione per transazione » per calcolare il prezzo all'esportazione, il Consiglio, per i motivi da esso stesso spiegati, ha scelto il metodo più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito dalla convenuta e ad evitare, di conseguenza, la prosecuzione come in passato delle pratiche di dumping, grazie alla compensazione, consentita dal metodo della media ponderata, tra le vendite a prezzi di dumping e le vendite a prezzi superiori al valore normale. Un metodo diverso sarebbe stato perciò illegittimo ed ingiusto.

Adduce inoltre la FEBMA che il Consiglio, come da esso stesso rilevato, avrebbe potuto imporre un dazio antidumping più elevato, in considerazione delle differenze accertate tra i margini di dumping a seconda del tipo di cuscinetti a sfera (dallo 0% al 59%). In tal caso il Consiglio avrebbe potuto imporre un dazio antidumping ad un'aliquota corrispondente al margine di dumping più elevato per i relativi cuscinetti a sfera e calcolare secondo una media ponderata l'aliquota del dazio antidumping per gli altri tipi di cuscinetti.

Adduce infine la FEBMA che nel caso specifico la ricorrente ha tratto vantaggio dal fatto che si è preso in considerazione un valore normale basso corrispondente al volume delle vendite sul mercato giapponese, più elevato che sul mercato europeo. La FEBMA dichiara che il volume delle vendite della ricorrente sul mercato giapponese è superiore di quattordici volte a quello delle vendite sul mercato europeo.

Secondo la FEBMA, risulta da tali considerazioni che la ricorrente non è stata danneggiata dal metodo usato e che le autorità comunitarie non hanno abusato del loro potere discrezionale.

2. Gli adeguamenti dei prezzi all'esportazione disciplinati all'art. 2, n. 8, del regolamento n. 3017/79 sono stati effettuati in modo erroneo ed ingiustificato

La *ricorrente* adduce che, a norma dell'art. 2, lett. D, n. 9, seconda proposizione, del regolamento n. 3017/79, il prezzo all'esportazione ed il valore normale devono essere comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello « franco fabbrica ». Ebbene, a differenza dei prezzi all'esportazione, il valore normale non è stato calcolato a questo stadio. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al punto 19 del regolamento n. 744/84, la ricorrente dichiara che in particolare il prezzo nel mercato interno è stato calcolato senza contare le spese effettive della ricorrente, peraltro simili a quelle delle filiali europee, dedotte nei calcoli effettuati dalla Commissione.

A tale riguardo la ricorrente cita soprattutto le spese globali di trasporto connesse alle vendite effettuate nel mercato giapponese: la Commissione le avrebbe valutate ad un livello pari a quello delle spese relative alle vendite all'esportazione. Secondo la ricorrente i costi collegati alle vendite nel mercato interno sono più elevati, tenuto conto del fatto che vengono effettuate partendo da centri di distribuzione verso una moltitudine di clienti residenti in luoghi diversi, mentre le vendite all'esportazione si effettuano partendo da un unico centro di distribuzione situato vicino ad un porto di mare.

Adduce inoltre la ricorrente che nei calcoli dei dazi provvisori la Commissione ha dedotto inizialmente alcune spese dai prezzi all'esportazione, ma non dai prezzi praticati nel mercato interno. Questo errore segnalato agli agenti della Commissione, ma non corretto ed avallato dal Consiglio, ha comportato una sopravvalutazione del valore normale ed un margine di dumping superiore del 3% a quello effettivo.

La ricorrente offre la testimonianza di uno dei suoi direttori in Giappone a sostegno probatorio delle sue affermazioni.

La ricorrente prende atto delle disposizioni annunciate dalla Commissione e dal Consiglio allo scopo di correggere l'errore relativo alle spese di trasporto dedotte dal valore normale.

La ricorrente ritiene che se l'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 3017/79 richiamato dal Consiglio, stabilisce che non sia effettuato alcun adeguamento per delle « differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca e allo sviluppo o alla pubblicità », non per questo tale norma vieta che le spese dedotte dal prezzo all'esportazione siano dedotte, in quanto identiche, anche dal calcolo del valore normale. la ricorrente cita ad esempio, le spese del servizio clientela.

Il *Consiglio* dichiara che sia il valore normale sia i prezzi all'esportazione sono stati comparati allo stadio « franco fabbrica », in conformità col punto 19 del regolamento della Commissione n. 744/84. Secondo il Consiglio, la ricorrente, non avendo mai fatto valere differenze di « stadio commerciale » tra i calcoli effettuati, non può ora reclamare un simile adeguamento.

Secondo la ricorrente la succitata norma del regolamento n. 3017/79 è stata non solo violata, ma anche male applicata, poiché il Consiglio ha rifiutato di considerare i costi delle comunicazioni in quanto rientranti fra le spese amministrative, mentre la ricorrente ritiene che siano « in diretto rapporto con le vendite in questione » e, quindi, suscettibili di essere oggetto di adeguamenti.

Il Consiglio adduce che non si può, come propone invece la ricorrente, istituire un legame tra le spese sostenute dalle filiali europee e le deduzioni da operare sui prezzi di vendita sul mercato giapponese. In conformità con il regolamento del Consiglio n. 3017/79, occorre distinguere il calcolo del valore normale da quello del prezzo all'esportazione. Le relative disposizioni del regolamento n. 3017/79, e cioè, rispettivamente, l'art. 2, nn. 9 e 10, e l'art. 2, n. 8, lett. b), sono state rispettate.

Adduce inoltre la ricorrente che non sono state bene esaminate le attività dei suoi servizi tecnici. Al contrario di quanto afferma il Consiglio, non si tratta di un settore finalizzato alla ricerca ed allo sviluppo i cui costi non potrebbero, quindi, essere oggetto di adeguamenti; tali servizi assicurano, invece, ai clienti giapponesi le informazioni necessarie prima e dopo la vendita.

Il Consiglio sottolinea che la ricorrente non ha fornito le prove richieste dall'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 3017/79, per quanto riguarda le spese eventualmente deducibili dal valore normale. Sul fatto che non si è tenuto conto del costo dei servizi tecnici, il Consiglio precisa che, secondo le

risultanze dell'inchiesta, questo servizio comprendeva, di fatto, sia un servizio per la ricerca e lo sviluppo, sia un servizio tecnico in senso stretto. Ebbene l'ultima disposizione citata del regolamento n. 3017/79 non prevede adeguamenti in relazione alle spese per la ricerca e lo sviluppo. Il Consiglio è disposto a provare che la ricorrente non è mai stata in grado di tenere distinti i costi dei servizi propriamente detti dagli altri costi, relativi in particolare alla progettazione, alla ricerca ed allo sviluppo, i quali, classificati come « servizio tecnico », rientrano tra le spese amministrative non suscettibili di adeguamenti.

Sottolinea inoltre il Consiglio che la questione delle spese di trasporto nel mercato interno è stata esaminata a lungo, ma la ricorrente ha fornito al riguardo informazioni incomplete. Essa, ad esempio, ha omesso di segnalare che a volte i prodotti esportati erano trasportati per via aerea, ciò che comporta costi all'esportazione più elevati; ha inoltre calcolato le spese interne e quelle all'esportazione usando diverse unità di misure e, cioè, il giro d'affari per il valore normale, ed il peso e/o il volume di microcuscinetti per il prezzo all'esportazione. La Commissione ha mantenuto invece in ambedue i casi quest'ultimo metodo di valutazione delle spese.

Al contrario di quanto afferma la ricorrente, le istituzioni hanno considerato tutte le spese connesse agli uffici vendita delle filiali, quando fosse provato il collegamento di queste spese alle vendite in questione. Altri costi, come ad esempio quelli di commercializzazione, sono stati considerati spese amministrative, in mancanza di prove concrete al riguardo.

Secondo il Consiglio, da quanto detto in precedenza risulta che nessun adeguamento chiesto dalla ricorrente era giustificato, mentre al contrario era necessario aumentare, in qualche caso, le spese all'importazione, a causa delle false indicazioni fornite dall'interessata.

La *Commissione* non si è pronunziata su questo punto.

La *FEBMA* non giudica necessario aggiungere altri argomenti a quelli sviluppati dal Consiglio. Essa rammenta semplicemente che, nell'applicazione dell'art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento n. 3017/79, le istituzioni comunitarie godono di un potere ampiamente discrezionale censurabile solo secondo la summenzionata giurisprudenza.

Sul secondo mezzo relativo all'inosservanza delle forme « ad substantiam »

A sostegno di questo mezzo la ricorrente fa valere sia il difetto di motivazione nel regolamento n. 2089/84, sia la violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché l'inosservanza delle regole di buona amministrazione.

1. *Difetto di motivazione*

Secondo la *ricorrente*, il Consiglio non può giustificare il mutamento di metodo né con le ragioni amministrative indicate al punto 18, secondo capoverso, del regolamento n. 2089/84, né con il fatto che la Comunità pensava in passato di potere tollerare l'esistenza di vendite sporadiche a prezzo di dumping.

Su quest'ultima affermazione, contenuta nella memoria difensiva del Consiglio, la ricorrente dichiara di aver chiesto, senza esito, delle spiegazioni. La ricorrente dichiara di non comprendere né il significato

di tale affermazione, né come essa possa giustificare il cambiamento di metodo denunziato.

Riguardo ai problemi amministrativi posti dal calcolo « transazione per transazione », i rappresentanti della ricorrente dichiarano di essere venuti a conoscenza, nell'esercizio della loro professione, di casi in cui la Commissione ha fatto ricorso ai prezzi medi all'esportazione nonostante fosse possibile calcolare i prezzi all'esportazione transazione per transazione. Poiché, sebbene tali casi non siano stati loro rivelati in occasione della difesa di un'istituzione, essi non sono autorizzati a rivelarli, pregano la Corte di formulare al Consiglio, se del caso, le opportune domande.

Dichiara inoltre la ricorrente che gli estratti conto dei prezzi di alcuni cuscinetti, chiesti in passato alle filiali della ricorrente, provano a sufficienza che la Commissione effettuava confronti transazione per transazione senza l'ausilio dell'informatica. Anche i resoconti richiesti in occasione degli impegni del 1977 e del 1981 erano effettuati, del resto transazione per transazione.

Secondo la ricorrente il Consiglio non può affermare che il mutamento di metodo è menzionato nel regolamento n. 744/84, che non contiene alcuna precisazione in merito, né che se ne era parlato durante la riunione del 3 aprile 1984 con i funzionari della Commissione, cioè dopo l'emanazione del regolamento della Commissione. Tutti i regolamenti debbono essere motivati; la tesi del Consiglio che la motivazione di un regolamento possa essere illustrata da funzionari nel corso di riunioni private condurrebbe all'impossibilità del controllo giudiziario.

Secondo la ricorrente, il nuovo metodo è stato adottato solo perché ritenuto più idoneo. Il punto 18 del regolamento contestato non soddisfa perciò, l'obbligo di motivazione enunciato dall'art. 190 del trattato, secondo l'interpretazione datane dalla Corte nei punti da 31 a 33 della motivazione della sentenza 26 novembre 1975, detta « des papiers peints » (Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e altri/Commissione, 73/74, Racc. pag. 1491).

Secondo il *Consiglio*, l'obbligo della motivazione è stato rispettato. Sottolinea, al riguardo, che la Commissione con l'art. 3 del suo regolamento n. 744/84 ha invitato le parti interessate a render noto, tra le altre cose, il loro punto di vista, sul metodo « transazione per transazione » sul quale si fonda il calcolo del dazio provvisorio così imposto. La Commissione ha fornito inoltre dettagliate spiegazioni sul metodo seguito, in occasione della riunione del 3 aprile 1984 citata dalla ricorrente stessa. Il Consiglio ha illustrato tutte le ragioni dell'adozione del metodo « transazione per transazione », nel punto 18 del preambolo del regolamento n. 2089/84.

La *Commissione* non si è espressa in merito.

La *FEBMA* ritiene che le istituzioni non erano tenute a motivare in modo completo e particolareggiato il mutamento dei metodi di determinazione dei prezzi, poiché il regolamento n. 3017/79 indicava tutti i metodi applicabili. Perciò, le ragioni esposte dal Consiglio al punto 18 del regolamento n. 2089/84 bastavano per stabilire che l'obbligo di motivazione, di cui all'art. 190 del trattato, era stato rispettato.

2. *Inosservanza dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto nonché delle regole di buona amministrazione*

La *ricorrente* assume che il regolamento n. 2089/84 introduce nuove norme con effetto retroattivo, laddove, senza una giustificazione economica imperativa, adotta un nuovo metodo di calcolo in occasione di un'inchiesta durante la quale si stavano riesaminando gli impegni del 1981 ancora vigenti e basati su metodi di calcolo diversi.

Sottolinea al riguardo la ricorrente che, secondo quanto previsto nell'impegno del 1981, esso doveva mantenere la sua efficacia finché la Commissione non revocasse la sua accettazione o la ricorrente stessa non recedesse dall'impegno assunto. Ebbene, la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di revocare l'accettazione solo il 22 marzo 1984, cioè 3 giorni dopo l'emanazione del suo regolamento n. 744/84.

Al contrario di quanto afferma il Consiglio, la ricorrente non poteva venire a conoscenza del mutamento di metodo argomentando dalle informazioni sui prezzi praticati transazione per transazione, chieste dalla Commissione. Tali informazioni, infatti, erano già state richieste in occasione di precedenti procedure antidumping.

Dopo aver sottolineato che, secondo la giurisprudenza, ed in particolare secondo la sentenza 14 maggio 1975 (CNTA, 74/74, Racc. pag. 533, punti 39 e 40 della motivazione), si può creare un legittimo affidamento anche senza esplicite promesse delle istituzioni nei confronti degli amministrati, la ricorrente, richiamandosi al punto 11 della motivazione della sentenza 16 febbraio 1982 (Rumi, 258/80, Racc. pag. 487), adduce che, proprio in virtù degli impegni esistenti, le istituzioni comunitarie erano tenute a rispettare il legittimo affidamento riposto dagli operatori economici interessati nella continuità dello stesso metodo di valutazione fino ad un suo eventuale rigetto. Il principio della certezza del diritto e le regole di buona amministrazione postulavano che il mutamento di metodo venisse comunicato e motivato in modo che gli operatori interessati potessero riorganizzare le loro pratiche commerciali allo scopo di uniformarsi alle esigenze della Comunità.

La ricorrente contesta che il metodo applicato le sarebbe stato favorevole, secondo quanto afferma il Consiglio. Essa dichiara di non chiedere un trattamento di favore ma il rispetto delle norme vigenti.

Riguardo all'argomento con cui il Consiglio afferma l'irricevibilità del mezzo in quanto il regolamento della Commissione n. 744/84 non sarebbe stato impugnato entro i termini, la ricorrente dichiara di avere fatto valere le sue ragioni nel corso della procedura seguita all'adozione di tale regolamento ed invoca il diritto di impugnare il regolamento istitutivo dei dazi antidumping definitivi, in quanto la procedura non ha dato, come nel caso di specie, i risultati che ci si attendeva. La procedura suggerita dal Consiglio è inutile, secondo la ricorrente, e porterebbe ad una confusione tra la procedura amministrativa successiva all'istituzione di dazi provvisori ed il procedimento giudiziario.

Secondo il *Consiglio*, quanto esposto dalla ricorrente mira ad affermare che il principio del legittimo affidamento non osta ad un mutamento di metodo ma all'uso del nuovo

metodo per il riesame di impegni conclusi in precedenza sulla base di metodi diversi. Ebbene, tutte le inchieste antidumping hanno inizio con un simile riesame e la Commissione può riservarsi di applicare altri metodi, per lo meno a titolo di prova, allo scopo di verificare se siano praticabili dal punto di vista amministrativo e se conducano a risultati più vicini alla realtà. Non ci si può richiamare, perciò, al principio dell'irretroattività, per sostenere la critica relativa al mutamento di metodo. Per di più, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, tra le parti non si era concordato alcun metodo.

Rinviando ai punti 17 e 18 del preambolo del regolamento contestato, il Consiglio ritiene che l'addebito di violazione del principio del legittimo affidamento debba essere respinto, così come nella sentenza 7 giugno 1983 (SA Musique diffusion française e altri/Commissione, causa riunite da 100 a 103/80, Racc. pag. 1825). Secondo il Consiglio, la ricorrente non può pretendere di essere rimasta sorpresa dall'adozione di uno dei metodi previsti nel regolamento n. 3017/79.

Adduce infine il Consiglio che la ricorrente non può mettere in dubbio la validità del regolamento della Commissione n. 744/84 in occasione del presente ricorso, non avendolo impugnato entro i termini.

La *Commissione* sottolinea che, poiché i dazi antidumping sono istituiti solo per l'avvenire e senza efficacia retroattiva, l'argomento con cui la ricorrente afferma che l'adozione del metodo « transazione per transazione », che tende a riesaminare impegni già assunti, « introduce nuove regole con effetto retroattivo », è privo di fondamento. Secondo la Commissione, che si richiama alla sentenza 4 ottobre 1983 (Fediol, già citata), l'industria comunitaria, che ha il diritto di denunciare i casi di dumping e di contestare le decisioni delle istituzioni che non la soddisfino, non potrebbe essere privata dei suoi diritti a causa del mutamento di metodo da parte delle istituzioni stesse. L'adozione di nuovi metodi non ha leso alcun diritto quesito e non può quindi essere considerata una violazione del principio del legittimo affidamento.

La *FEBMA*, richiamandosi alla sentenza 28 ottobre 1982 (Faust/Commissione, 52/81, Racc. pag. 3745), dichiara che gli operatori economici non possono fare affidamento sul mantenimento di una situazione che le istituzioni possono invece modificare nel quadro del loro potere discrezionale.

La FEBMA aggiunge che non si può riporre un legittimo affidamento sull'adozione di un metodo che, rivelatosi inadeguato all'eliminazione delle pratiche di dumping, non era conforme alle finalità della disciplina comunitaria. Il cambiamento introdotto non poteva, perciò, che contribuire a garantire l'eliminazione del pregiudizio subito dalle industrie comunitarie.

Dichiara infine la FEBMA che, in ogni caso, la ricorrente è stata informata tempestivamente del metodo di calcolo adottato nella procedura d'inchiesta, conformemente all'art. 7, n. 4, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 3017/79 e, in ogni caso, a partire dalla pubblicazione, nell'aprile 1984, del regolamento della Commissione n. 744/84.

Sul terzo mezzo relativo all'illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione le proposte di impegni o, per lo meno, gli aumenti di prezzo effettuati durante e dopo il periodo d'inchiesta

La *ricorrente* adduce di aver indicato, nell'allegato ai telex inviati alla Commissione il 18 giugno 1984, i prezzi medi ponderati relativi a tutti gli undici tipi di cuscinetti esaminati dalla Commissione stessa, praticati da tutte le sue filiali durante e dopo il periodo d'inchiesta; essa ha prodotto, inoltre, una tabella comparata dei calcoli effettuati secondo il metodo tradizionale e secondo il nuovo metodo. Le informazioni sul periodo successivo all'inchiesta contenute nella lettera del 18 giugno 1984 ed in un'altra lettera dell'11 luglio 1984 coprivano il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1984 e riguardavano i 14 tipi di cuscinetti a sfera oggetto di circa il 70% delle vendite delle filiali europee della ricorrente.

Dichiara inoltre la ricorrente di aver fornito una serie completa di tabulati elaborati con il metodo informatico, in cui erano indicate una per una tutte le vendite in questione effettuate in tale periodo dalle filiali europee della Nippon Seiko.

La ricorrente sottolinea che copia di tutte queste informazioni è stata inviata al Consiglio; da ciò si evince che al momento in cui la Commissione presentava le sue proposte al Consiglio e questo adottava il regolamento n. 2089/84, le istituzioni non hanno tenuto conto delle informazioni a loro disposizione.

Ebbene, tali informazioni, riprodotte in coefficienti nell'allegato 10 del ricorso dato il loro carattere strettamente riservato, dimostrano che in 53 casi su 70 la media ponderata dei prezzi è aumentata con uno scarto da 1 al 237%; in un caso essa è rimasta immutata e negli altri 16 casi si sono effettuate delle riduzioni che vanno dal 5 al 10%.

Riguardo al punto 25 del preambolo del regolamento n. 2089/84, secondo il quale le prove degli aumenti di prezzo allegate sarebbero incomplete e di dubbia esattezza, la ricorrente adduce di aver dato tutte le informazioni possibili al fine di provare in modo irrefutabile le sue tesi. Il dumping accertato è da imputare solo al metodo di calcolo adottato ed alla mancata considerazione delle modifiche del tasso di cambio.

Da queste constatazioni risulta, secondo la ricorrente, che l'unica questione da risolvere consiste nell'appurare se le istituzioni comunitarie erano obbligate a tener conto degli aumenti di prezzo o se, come pretende il Consiglio, avevano il diritto di ignorarle.

Al riguardo la ricorrente richiama le conclusioni dell'avvocato generale Warner nelle precedenti cause, già citate, relative a cuscinetti a sfera. Da esse si evince che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio mira, come ammette del resto lo stesso Consiglio, a provocare immediati aumenti di prezzo onde evitare la riscossione di un dazio definitivo oppure, in ogni caso, a ridurne l'aliquota. La ricorrente rinvia anche all'ordinanza relativa a provvedimenti urgenti, 19 luglio 1983, (Raznoimport/Commissione, 120/83 R, Racc. 2573).

Secondo la ricorrente, l'argomento di cui al punto 25 del preambolo del regolamento in causa, secondo il quale non si possono prendere in considerazione gli aumenti di prezzo intervenuti dopo il periodo d'inchiesta, non è pertinente perché, da una parte, conduce a negare la differenza tra l'istituzione di dazi antidumping provvisori e definitivi e, dall'altra, contrasta con l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 3017/79, a norma del quale:

« Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio impone un dazio antidumping definitivo ».

In passato questa norma, che non menziona l'esistenza di un periodo d'inchiesta o che, per lo meno, non ne precisa i termini, è stata scrupolosamente applicata dalle istituzioni. Se le difficoltà sperimentate nel seguire questa prassi hanno spinto il Consiglio a non prendere in considerazione gli aumenti di prezzo effettuati dopo il periodo d'inchiesta, inserendo tale nozione nell'art. 12 del regolamento n. 2176, 23 luglio 1984 (relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europee, GU L 201, pag. 1), la ricorrente fa valere che quest'ultimo non era in vigore al momento dell'adozione del regolamento in causa.

Al contrario di quanto afferma il Consiglio, il fatto di prendere in considerazione le modifiche di prezzo intervenute dopo il periodo d'inchiesa, non porta ad istituire un sistema di inchiesta permanente. La ricorrente adduce al riguardo di aver effettuato le modifiche di prezzo in questione, dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori e prima di quelle dei dazi antidumping definitivi contestati.

La ricorrente adduce che, in occasione di altre procedure antidumping, le istituzioni hanno tenuto conto di eventi posteriori al periodo d'inchiesta; cita, al riguardo, il punto 14 del regolamento del Consiglio 29 gennaio 1980, n. 191 (GU L 23, pag. 19), il regolamento del Consiglio 11 agosto 1982, n. 2236 (GU L 238, pag. 1) ed il punto 22 della decisione della Commissione, 23 febbraio 1984, n. 103 (GU L 57, pag. 19).

Contro il Consiglio che afferma che la Commissione, non avendo l'obbligo di accettare gli impegni proposti, non era tenuta a considerare gli aumenti di prezzo posteriori all'inchiesta, la ricorrente sostiene che, data la differenza tra un dazio antidumping provvisorio ed uno definitivo, le istituzioni non possono ignorare la realtà senza misconoscere le norme di regolamento del Consiglio n. 3017/79.

Adduce, infine, la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato nel punto 25 del regolamento in causa, la procedura di restituzione dei dazi antidumping, di cui all'art. 15 del regolamento n. 3017/79, non consente ad un esportatore di ottenere un soddisfacente risarcimento del pregiudizio derivante dal fatto che non si sia tenuto conto degli aumenti di prezzo effettuati. La ricorrente dichiara comunque di dubitare della possibilità di ottenere una restituzione dei dazi istituiti sulla base di medie ponderate, considerato quanto affermato in proposito dagli agenti della Commissione.

Il *Consiglio* dichiara che dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 3017/79, la Commissione non ha mai tenuto conto di eventi posteriori alla conclusione dell'inchiesta, come precisato al punto 25 del regolamento in causa.

Secondo il Consiglio la tesi della ricorrente comporta un sistema di inchiesta perma-

nente, che imporrebbe alla Commissione di tener conto di tutte le decisioni unilateralmente adottate dall'esportatore dopo il periodo d'inchiesta, magari dopo aver rifiutato impegni volontari ed essersi anche convinta che un dazio antidumping era giustificato.

Non si può validamente sostenere questa tesi, poiché la Commissione non è affatto obbligata ad accettare gli impegni proposti e quindi, a fortiori, non può essere obbligata a tener conto delle modifiche unilaterali di prezzo intervenute dopo il periodo d'inchiesta.

Tale tesi, inoltre, condurrebbe a disordini incontrollabili, in quanto gli esportatori, mancando un impegno formale, non sarebbero obbligati a mantenere i prezzi maggiorati, mentre la Commissione non potrebbe assicurare, in tali condizioni, un controllo efficace che consenta di proteggere l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il periodo di vigenza del regolamento n. 744/84 era di quattro e non di sei mesi; i rialzi di prezzo invocati sono dunque intervenuti nei due mesi successivi all'istituzione dei dazi provvisori. Se la Commissione avesse dovuto tenerne conto, sarebbe stata obbligata ad accertarne gli effetti precisi sull'insieme delle vendite fatturate. Ebbene, il citato termine di quattro mesi non sarebbe bastato per delle verifiche così complesse.

La *Commissione*, che dichiara di richiamarsi essenzialmente all'argomentazione esposta dal Consiglio, aggiunge che la sua decisione di accettare o rifiutare un impegno proposto deriva, (fatti salvi i poteri in materia esercitati dal Consiglio e il controllo, se del caso, assicurato dalla Corte di giustizia), da un ampio potere discrezionale, proprio in considerazione del fatto che né il codice del GATT, né la disciplina comunitaria indicano i criteri di accettazione di eventuali impegni.

Sottolineati a un tempo i vantaggi e le difficoltà, o gli stessi inconvenienti connessi all'accettazione degli impegni, la Commissione adduce che il loro controllo resta in ogni caso difficile. Secondo la Commissione, tale difficoltà deriva dalla varietà dei cuscinetti a sfera e dei prezzi praticati da uno stesso produttore, nonché dall'impossibilità di conoscere l'identità del produttore, le cui merci, uguali a molti altri cuscinetti, sono esportate senza documentazione.

Il controllo degli impegni implica un notevole impegno amministrativo, oltre ai rischi di elusione da parte di chi vuole sottrarvisi. I rischi di elusione sono molteplici, poiché possono provenire da uno degli anelli della catena che va dal produttore all'esportatore e la Commissione non ha gli strumenti per effettuare sul territorio giapponese tutte le indagini necessarie.

Dopo aver sottolineato che nel caso di deliberata violazione degli impegni l'unica sanzione che può essere inflitta è l'apertura di un'inchiesta, la Commissione dichiara che il punto 24 del regolamento in causa corrisponde all'esperienza del controllo da essa esercitato sull'insieme degli impegni assunti in materia di cuscinetti a sfera. In considerazione di tale esperienza, la Commissione dichiara di non poter accettare un determinato impegno, anche se, a priori, i termini di questo possono sembrare soddisfacenti. Il rifiuto non implica necessariamente una critica nei confronti di una singola società e non ha affatto carattere di sanzione. La Commissione dichiara che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il controllo degli impegni è ben più gravoso ri-

spetto ad una richiesta di modifica dell'aliquota del dazio fissato.

Quanto agli aumenti di prezzo invocati dalla ricorrente, la Commissione dichiara che le conclusioni dell'avvocato generale Warner, cui si richiama la NSK, si riferivano ad una situazione diversa da quella del presente caso. Nelle cause in cui si sono avute le citate sentenze del 1979, l'avvocato generale esaminava il problema della possibile imposizione di dazi antidumping in presenza dell'accettazione d'impegni fondati sugli aumenti di prezzo effettuati dalle ricorrenti; il caso in esame solleva il diverso problema dell'obbligo delle istituzioni di tener conto degli aumenti di prezzo sopravvenuti al termine del periodo d'inchiesta.

La Commissione dichiara infine che la citata ordinanza Raznoimport, relativa a provvedimenti d'urgenza, fa parte di una serie di ordinanze di provvedimenti provvisori con le quali si è ingiunto alla Commissione di controllare le modifiche di prezzo « tenuto conto delle peculiarità del caso » ed allo scopo di consentire alla Corte il sindacato sulla necessità dell'adozione di misure provvisorie destinate a sospendere il dazio provvisorio. Dette ordinanze non potevano avere implicazione nella fattispecie in esame.

È parere della Commissione che l'affermazione della ricorrente secondo la quale gli aumenti di prezzo introdotti dopo il periodo d'inchiesta non potevano essere ignorati nel caso d'imposizione di dazi, mentre se ne teneva conto nell'ambito dell'esame delle proposte di assunzione d'impegni, è frutto di una confusione. Secondo la Commissione, la NSK confondeva fra la circostanza che degli impegni possono fondarsi su eventi sopravvenuti al termine del periodo d'inchiesta e quella che dei dazi antidumping debbono fondarsi sui risultati di un'inchiesta approfondita e delimitata nel tempo.

La Commissione chiede alla Corte un prudente intervento sui risultati di una valutazione frutto di considerazioni pratiche, pragmatiche ed amministrative.

La *FEBMA* sottolinea che la ricorrente non precisa le norme di diritto comunitario che obbligherebbero le istituzioni a prendere in considerazione gli aumenti di prezzo che si pretende essere intervenuti dopo il periodo d'indagine. La FEBMA ritiene che i termini dei regolamenti del Consiglio n. 3017/79 e 2176/84 in realtà non autorizzino le istituzioni a tener conto di fatti posteriori al periodo d'inchiesta.

Secondo la FEBMA, la definizione di un periodo d'inchiesta specifico e delimitato nel tempo è indispensabile al realizzarsi degli scopi della regolamentazione antidumping, volta a far sì che il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione avvenga « a date il più possibile ravvicinate » (art. 2, n. 9, del regolamento n. 3017/79) e che la procedura antidumping si svolga di norma in un anno (art. 7, n. 9, del regolamento n. 3017/79).

L'esigenza di un periodo d'inchiesta delimitato nel tempo era stata confermata dall'art. 12 del regolamento n. 2176/84.

La Febma aggiunge che se la ricorrente ritiene ingiustificato l'importo del dazio antidumping, essa può chiederne la restituzione ex art. 15 del regolamento n. 3017/79 o sollecitare il riesame della situazione ex art. 14 del medesimo regolamento. Era ragionevole che spettasse alla ricorrente l'iniziativa di

proporre tali domande nonché l'onere della prova. Secondo la FEBMA, il dazio antidumping può essere soppresso o ridotto solo qualora gli esportatori provino l'eliminazione totale o parziale delle pratiche di dumping.

La FEBMA, tuttavia, sottolinea che dopo l'applicazione dei dazi antidumping provvisori la ricorrente non è stata in grado di offrire aumenti di prezzo tali da attenuare il pregiudizio constatato a danno dell'industria europea.

Sul quarto mezzo relativo all'inosservanza del principio di proporzionalità o al difetto di motivazione nella decisione sull'aliquota del dazio antidumping

La *ricorrente* sottolinea che secondo l'art. 13, n. 3, del citato regolamento n. 3017/79, l'importo del dazio antidumping provvisorio o definitivo deve essere ridotto se un dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio. Ebbene, il regolamento n. 2089/84 non indica affatto in quale misura sia stato rispettato il principio di proporzionalità proprio in relazione agli aumenti di prezzo effettuati dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio. La ricorrente ritiene in ogni caso che il regolamento n. 2089/84 non abbia sufficientemente motivato in relazione a questo punto.

Il *Consiglio* dichiara di condividere l'opinione in base alla quale una volta accertato il margine di dumping, si possa procedere a verificare se un'aliquota inferiore di dazio antidumping basti ad eliminare il pregiudizio. Questa verifica è stata fatta.

Dal punto 34 del preambolo del regolamento della Commissione n. 744/84, si evince che, a causa del grande pregiudizio causato, l'aliquota del dazio antidumping doveva corrispondere ai margini di dumping provvisoriamente accertati. Ciò esclude l'applicazione dell'art. 13, n. 3, del regolamento n. 3017/79, cui la ricorrente si è implicitamente richiamata.

La *Commissione* non si è espressa in merito.

La *FEBMA* ritiene che l'importo del dazio antidumping sia giustificato e sufficientemente motivato. A sostegno di ciò, essa richiama i « considerando » n. 24 e n. 34 del regolamento n. 744/84 e sottolinea che, secondo il « considerando » n. 21 del regolamento n. 2089/84, gli esportatori giapponesi, fra cui la ricorrente, non hanno fornito nuovi elementi sul pregiudizio causato all'industria comunitaria.

V — Risposte ai quesiti della Corte

A — *Quesiti posti al Consiglio ed alla Commissione*

Quesito n. 1

Se già in passato si sia operato il confronto tra un valore normale ed i prezzi all'importazione calcolati con metodi diversi. In caso affermativo indicare la fattispecie precisa ed i motivi.

Risposta

Per ogni transazione commerciale relativa ad esportazioni, le istituzioni verificano se sia avvenuta ad un prezzo superiore od inferiore al valore normale (per questo il metodo è chiamato « transazione per transazione »). Le istituzioni considerano quei prezzi all'esportazione che siano pari o superiori al valore normale, come se fossero pari ad esso. Le esportazioni considerate come effettuate al valore normale vengono poi raggruppate assieme a quelle effettuate a prezzi inferiori al valore normale, ottenendo così un margine di dumping medio ponderato per tutte le esportazioni.

Le transazioni commerciali realizzate a prezzi superiori al valore normale sono con-

siderate come effettuate al valore normale allo scopo di impedire che quei prezzi compensino i prezzi inferiori al valore normale, cioè i prezzi di dumping.

In genere, dunque, le istituzioni adottano metodi diversi per calcolare da una parte le cifre medie usate come « valore normale » e dall'altra il « prezzo all'esportazione » quando qualche prezzo all'esportazione fra quelli praticati per singole vendite da un determinato esportatore superi il valore normale. Per il passato, tuttavia, si è dato qualche caso in cui le istituzioni hanno semplicemente comparato le medie ponderate senza ricorrere ai diversi metodi sopra descritti, in quanto avevano ritenuto che la diversità di metodo non avrebbe influito in modo rilevante sul risultato oppure perché le cifre necessarie non erano disponibili.

È chiaro che se tutti i prezzi all'esportazione sono al di sotto del valore normale non c'è « dumping negativo », i due metodi conducono allo stesso risultato e si comparano solo le medie ponderate di tutte le transazioni commerciali. È ciò che si verifica in molte inchieste antidumping.

In luogo di citare tutti i casi passati in cui si è comparato il « valore normale » definito sulla base della media ponderata, con il prezzo « all'esportazione » determinato secondo il metodo ora esposto, le istituzioni si limitano a fornire qualche esempio nell'allegato delle risposte ai quesiti della Corte.

Quesito n. 2

La ricorrente ha invocato il fatto che, dopo il periodo d'inchiesta, essa avrebbe eliminato il margine di dumping con rialzi di prezzi decisi unilateralmente. Su quale base, esattamente, intendano rispondere il Consiglio e la Commissione.

— Se essi sostengono che ogni nuovo elemento successivo al periodo d'inchiesta debba essere sistematicamente ignorato, malgrado l'autorità competente ne abbia avuto conoscenza al momento di istituire i dazi provvisori o definitivi. Se, ad esempio, si debba considerare il tasso di cambio. Se non si debba mai tener conto dei tassi di cambio, posteriori al periodo d'inchiesta, che possano eliminare il margine di dumping.

— Se, invece, la Commissione ed il Consiglio ritengano che, qualunque sia la risposta al precedente quesito, una modifica unilaterale del comportamento di un produttore sia, in ogni caso, un elemento troppo fragile per poterne tener conto in occasione dell'istituzione di un dazio antidumping.

— Se, invece, la Commissione ed il Consiglio si basino allo stesso tempo sui due tipi di soluzione indicati.

Risposta

Le istituzioni dichiarano di non prescindere automaticamente da tutti i fattori intervenuti dopo il periodo d'inchiesta; la loro decisione al riguardo si fonda sui due elementi menzionati dalla Corte e più precisamente su di una distinzione tra i fatti indipendenti dalla volontà degli esportatori, estranei alla loro sfera d'azione, e quelli che sono, invece, da ricondurre a comportamenti loro propri.

Nella prima ipotesi, le istituzioni verificano se sia possibile accertare in modo preciso e sicuro gli effetti della nuova circostanza, senza una nuova inchiesta completa. Le istituzioni illustrano le loro argomentazioni ci-

tando soprattutto l'esempio dell'inchiesta sull'alluminio, i prezzi del quale subirono uno sconvolgimento dopo la fine del periodo di riferimento. Secondo le istituzioni, tale sconvolgimento era ben noto e le quotazioni dell'alluminio alla Borsa dei metalli di Londra ne testimoniavano chiaramente l'ampiezza. I soggetti dell'inchiesta non potevano agire su quei prezzi. La struttura del mercato internazionale e la relativa omogeneità del prodotto hanno permesso alla Commissione di concludere, senza dover effettuare una nuova ed approfondita inchiesta, che non c'era alcuna misura da adottare. Si era però dichiarato pubblicamente che si sarebbe seguita l'evoluzione della situazione, nel caso in cui si imponesse una qualche iniziativa (28.2.1984, GU L 57, pag. 19).

Nella seconda ipotesi, in genere, non si tiene conto dei fatti successivi alla fine del periodo di riferimento, che siano imputabili agli esportatori e nell'ambito della loro sfera d'azione, tranne (e l'eccezione è di rilievo) quando vengano offerti ed accettati degli impegni, in conformità con l'art. 10 del regolamento di base. Ciò perché, nella maggior parte dei casi, gli esportatori che hanno mutato atteggiamento possono ritornare sulle loro decisioni di momento in momento, se non si sono impegnati a mantenerle. Le istituzioni o soggetti della Comunità che abbiano presentato denunzie potrebbero ignorare, per un certo periodo, che si è ritornati alla situazione precedente. Non bisogna dimenticare che un aumento apparente dei prezzi all'esportazione, fatto allo scopo di evitare l'imposizione di dazi antidumping, può essere accompagnato da ribassi o rimborsi compensativi deliberatamente dissimulati.

Perciò, deve essere respinto l'argomento con cui gli esportatori adducono di aver aumentato i prezzi all'esportazione e, quando:

— ciononostante non siano disposti ad impegnarsi a mantenere i nuovi prezzi, oppure

— le istituzioni non possono accettare gli impegni (come nelle presenti cause, per i motivi già esposti alla Corte), e

— nondimeno gli esportatori sostengano che gli aumenti di prezzo da essi effettuati, pur non essendo oggetto di impegni, rendono illegittima l'imposizione di dazi antidumping da parte delle istituzioni.

Gli esportatori possono sostenere che gli aumenti dei prezzi all'esportazione non rendono illegittima l'imposizione di dazi antidumping ma rendono tale l'imposizione di dazi senza un supplemento d'indagine in merito alla situazione nuova o pretesa tale. Anche questo argomento non può essere accolto perché consentirebbe agli esportatori di impedire alle istituzioni di imporre qualunque dazio in ogni momento, semplicemente adducendo, con una qualunque prova facilmente producibile, di aver testé aumentato i loro prezzi all'esportazione.

Le istituzioni tuttavia non escludono che si possa dare il caso in cui, in seguito a mutamenti di mercato, come nel caso dell'alluminio, gli esportatori adducano di aver aumentato i prezzi (e sono sicuri, data la congiuntura, di mantenerli a questo livello più elevato) e così riescano a convincerle; le istituzioni si comportano allora di conseguenza. Nelle presenti cause dei cuscinetti a sfera non vi sono circostanze del genere.

Le istituzioni aggiungono che in forza dell'art. 14 del regolamento di base, la ricorrente aveva il diritto di chiedere in qualunque momento il riesame da parte delle istituzioni, purché provasse il mutamento delle circostanze di fatto. Poteva dunque provare, in qualunque momento dopo il luglio 1984, che il dumping era scomparso a causa dell'aumento dei prezzi all'esportazione. Ebbene, le istituzioni non hanno ricevuto alcuna richiesta a questo proposito, né alcuna proposta in tal senso.

Rispondendo al quesito della Corte in merito al tasso di cambio, le istituzioni dichiarano di procedere nel modo seguente:

Quando, come in questo caso, il valore della moneta del paese esportatore è aumentato dopo il periodo di riferimento, ci si può aspettare che il valore normale (espresso nella moneta del paese importatore) sia aumentato e con esso, probabilmente, anche il margine di dumping. Nella maggior parte dei casi, tuttavia in una simile ipotesi non conviene applicare ai dati di fatto così come si presentavano durante il periodo di riferimento semplicemente il nuovo tasso di cambio (anche supponendolo sufficientemente stabile e destinato a mantenersi allo stesso livello). Un simile modo di procedere non converrebbe per le seguenti ragioni:

— Primo, sarebbe artificioso applicare un determinato tasso di cambio ad una situazione in cui era invece in vigore un altro tasso, eventualmente molto diverso.

— Secondo, sebbene la rivalutazione della moneta del paese esportatore tenda a far aumentare il valore normale, questo effetto potrebbe essere in parte, perfino per la maggior parte, compensato dalla diminuzione (in moneta di tale paese) del costo delle materie prime importate, usate per produrre le merci che si sono supposte oggetto di dumping. Questo effetto di compensazione è facile da prevedere, anche se occorre un pò di tempo perché sia possibile rilevarlo ed anche se non è stato possibile calcolarne preventivamente l'esatta ripercussione sui prezzi interni delle merci in questione (oppure sul loro costo di produzione, nel caso in cui il valore normale sia stato stabilito secondo l'art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento di base).

— Terzo, una modifica dei tassi di cambio può avere importanti effetti indiretti sull'economia del paese esportatore (anche se tali effetti non si producono necessariamente nell'immediato), ad esempio sul tasso d'inflazione di questo paese. Per questo, in linea di massima, non conviene tener conto solo dell'effetto del mutato tasso di cambio nell'ambito della comparazione tra il valore normale (calcolato sulla base del prezzo interno o dei costi di produzione nel paese esportatore), nonché del prezzo all'esportazione, senza tener conto di tutti gli altri elementi da considerare.

La Corte potrà rendersi conto che quando (come in queste cause dei cuscinetti a sfera) il valore della moneta del paese esportatore è aumentato notevolmente dopo il periodo di riferimento, il fatto che le istituzioni non tengano conto di eventi recenti tende quasi sempre a favorire gli esportatori ed a sfavorire l'industria comunitaria.

Uguale fenomeno, ma invertito, si verifica quando un ribasso della moneta del paese esportatore tende a ridurre il valore normale (espresso in moneta del paese importatore).

In un caso simile (che, beninteso, non è quello delle presenti cause), il fatto che le istituzioni non tengano conto di eventi recenti tende a sfavorire gli esportatori, favorendo l'industria comunitaria.

Quando i prezzi all'esportazione sono espressi in moneta del paese esportatore, un mutamento intervenuto nella parità di questa moneta non avrà alcun effetto diretto sul margine di dumping.

Le istituzioni dichiarano di non rinunciare ad aprire un nuovo periodo di riferimento nel caso di rilevanti mutamenti dei tassi di cambio, tali da modificare completamente la situazione. Attualmente però questa ipotesi ha poche possibilità di verificarsi, avuto riguardo alle oscillazioni dei tassi di cambio ed ai loro poco durevoli effetti sul mercato.

Le istituzioni concludono su questo punto affermando che, a loro avviso, sarebbe stato assurdo tener conto degli aumenti di prezzo che la ricorrente pretende di avere effettuato, senza tener conto anche degli effetti, qualunque essi fossero, prodotti dall'aumentato valore dello yen dopo la fine del periodo di riferimento. Fra il periodo di riferimento ed il giugno 1984 (proprio prima dell'emanazione, nel luglio 1984, del regolamento che istituiva il dazio definitivo), il valore dello YEN è aumentato di circa il 15% in rapporto al DM, di circa il 20% in rapporto al FF e di circa il 19% in rapporto alla UKL.

B — *Quesiti posti alla ricorrente*

Quesito 1

La ricorrente denunzia il fatto che la Commissione abbia calcolato, in condizioni e proporzioni diverse, alcune spese ed oneri gravanti sui costi delle sue filiali europee importatrici, da una parte, e delle sue società giapponesi, dall'altra.

La ricorrente è pregata di precisare innanzitutto questo addebito ed in particolare:

a) indicare in occasione di quali calcoli la Commissione abbia considerato questi costi: se per la determinazione del prezzo all'esportazione o per la determinazione del valore normale;

b) precisare per quali ragioni i costi gravanti su alcune vendite dovrebbero, a suo avviso, essere assolutamente identici per le società giapponesi e per le loro filiali europee;

c) fornire, se del caso, precisi esempi che provino che tali disparità di valutazione dei costi sarebbero ingiustificate.

Risposta

La ricorrente innanzitutto sottolinea che i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti deducendo le spese dei prezzi di rivendita delle filiali europee della NSK, al fine di risalire ai prezzi giapponesi « franco fabbrica ». Tanto più sono rilevanti le spese così dedotte, tanto più è basso il prezzo all'esportazione comparato al valore normale e tanto più, restando costanti tutti gli altri elementi, è probabile un dumping apparente. Infatti la Commissione, stabilendo i prezzi all'esportazione, ha dedotto solo le spese delle filiali europee della NSK cioè le spese dirette e le spese generali attribuite ai micro-cuscinetti.

La ricorrente ricorda poi che si è arrivati al valore normale considerando la media ponderata di tutti i prezzi interni dei cuscinetti che ci riguardano attualmente e deducendo da tali prezzi alcune spese, allo scopo di risalire ai prezzi « franco fabbrica ». Tanto più è alto il valore normale comparato ai prezzi all'esportazione e tanto più, restando invariati tutti gli altri elementi, è probabile un dumping apparente. Infatti la Commissione, calcolando il valore normale, ha de-

dotto solo le spese, da essa qualificate « dirette », attribuibili alle vendite di microcuscinetti che la ricorrente ha effettuato in Giappone.

Sottolinea infine la ricorrente che nella gerarchia della distribuzione le sedi delle succursali giapponesi della NSK sono allo stesso livello delle filiali europee della stessa società ed operano solo nel settore distributivo giapponese.

Alla luce di queste tre osservazioni la ricorrente fornisce indicazioni numeriche da cui risulta l'affermata asimmetria tra il trattamento riservato alle spese delle filiali europee e quello adottato per le spese sue proprie.

I motivi per i quali la ricorrente ritiene che i costi gravanti su alcune vendite dovrebbero essere assolutamente identici per le società giapponesi e per le filiali europee sono esposti nella replica della causa 308/85 attualmente dinanzi alla Corte.

Quesito 2

La ricorrente adduce che alcuni rialzi di prezzo, da essa unilateralmente decisi, non sono stati considerati dal regolamento impugnato. Se la società ricorrente abbia usufrito della facoltà di chiedere restituzioni, contemplata all'art. 15, n. 1, del regolamento n. 3017/79 o all'art. 16, n. 1, del regolamento n. 2176/84. In caso negativo, per quali ragioni non abbia esercitato tale facoltà.

Risposta

La ricorrente dichiara di aver esercitato, in via cautelare, la facoltà di chiedere le restituzioni nel momento in cui è stato istituito un dazio provvisorio. Ancora non è stata effettuata alcuna restituzione, a causa di una contestazione sul metodo di calcolo da adottare per le richieste di restituzione. Sebbene la Commissione ufficialmente non abbia ancora preso posizione al riguardo, un alto funzionario ha dichiarato per iscritto che il dazio antidumping doveva essere dedotto a titolo di costo nel calcolo dei prezzi all'esportazione; se ciò fosse esatto, perché possa essere restituito il dazio antidumping versato, sarebbe necessario che il prezzo di rivendita praticato dalle filiali europee della NSK non eliminasse solo tutto il dumping nel senso comune del termine, ma venisse anche aumentato dell'importo del dazio antidumping stesso (nel qual caso le filiali europee della NSK non effettuerebbero alcuna o quasi alcuna vendita di cuscinetti giapponesi).

Per quanto riguarda, in via generale, l'inadeguatezza della procedura di restituzione come strumento risarcitario, la ricorrente prega rispettosamente la Corte di rifarsi ai punti da 8.82 a 8.85 del ricorso.

Y. Galmot
giudice relatore